



Unione dei Comuni Gallura

Arzachena, La Maddalena, Palau, S.Antonio di Gallura e Telti

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE N. 200 DEL 02-11-2020

Ufficio ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
-----------------	--

N° 200 del Registro delle Determinazioni

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Gallura n. 1 del 15-04-2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2020-2022, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. ..."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, così come modificato dal D.L. 34/2019 art. 33 (decreto crescita) *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 27-05-2017, n.75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”*;

Considerato che questo Ente non ha effettuato riduzioni al trattamento accessorio, ai sensi degli art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, in quanto dall'anno 2010 al 2016 non ci sono stati pensionamenti;

Constatato che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Dato atto che:

- il trattamento accessorio dell'anno 2018 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;
- a partire dal 01-10-2018 non vi sono più Posizioni Organizzative, pertanto l'importo rientra nella disponibilità del fondo;
- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21-05-2018 comma 2 lett. a) si è provveduto ad effettuare l'incremento pari ad € 83,20 pro - capite per i dipendenti in servizio al 31/12/2015 per un totale di € 582,40;
- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21-05-2018 comma 2 lett. b) sono stati calcolati gli incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio per € 28,80, risorse queste non soggette al limite;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020 sono state inserite le risorse pari ad € 2.500,00 come da piano dettagliato degli obiettivi anno 2020, art. 67 del CCNL 21-05-2018 comma 5 lett. b);

Constatato che:

- l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento all'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;
- il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 20.190,59 come da prospetto "Fondo risorse decentrate: Costituzione anno 2020", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che il grado di raggiungimento del Piano Esecutivo di Gestione assegnato nel 2020 ai dipendenti, verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accernerà il raggiungimento degli obiettivi;

richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

attestato che:

- il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;
- il presente atto è conforme al modello di riferimento predefinito ai fini del controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 2 del TUEL, come da check list allegata;

visti:

- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- l'art. 27, comma 1 del vigente Statuto;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare:
 - o gli artt. 107 e 109, comma 2, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
 - o gli artt. 151, 183, e 191, così come modificati dal D.Lgs. 118/2011 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - o l'art. 184 relativo alle liquidazioni della spesa;
- il Decreto del Presidente n. 1/2008, prot. nr. 47596 del 02/12/2008, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di Direttore Generale ai sensi del regolamento per il funzionamento degli uffici dell'Unione;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 255 (n. 256 del Registro delle Determinazioni) del 31-12-2019, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2019;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 15-04-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione anni 2020/2022;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 15-04-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del rendiconto esercizio finanziario anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 23-07-2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui per intero si richiamano,

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per l'importo di **€ 20.190,59** dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità	Euro	17.690,59
di cui importi fuori dal limite (art. 67 del CCNL 21-05-2018 comma 2 lett. a) lett. b)	Euro	611,20
totale risorse variabili soggette al limite (art 67 del CCNL 21-05-2018 comma 5 lett. b)	Euro	2.500,00
Totale	Euro	20.190,59

- 2) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura sul capitolo 62 del bilancio esercizio finanziario 2020;
- 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020;
- 4) di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 7) di apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 8) di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti al fine dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PINI BARBARA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Arzachena,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PINI BARBARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal ed ivi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Arzachena,

IL SEGRETARIO GENERALE PINI BARBARA